



Ris.mun.no. 530 del 27 settembre 2021

**Messaggio municipale no. 1512 concernente la modifica del Regolamento comunale sugli incentivi per l'efficienza energetica, lo sfruttamento di energie rinnovabili e la mobilità lenta**

---

Egregio Signor Presidente,  
Egregi Signori Consiglieri comunali,

vi sottoponiamo per esame e approvazione il messaggio municipale concernente alcune modifiche al Regolamento comunale sugli incentivi concernenti l'efficienze energetica, lo sfruttamento dei energine rinnovabili e la mobilità lenta.

**I. Il Fondo per le Energie Rinnovabili (FER)**

Dal 1° aprile 2014 è entrato in vigore il regolamento del Fondo per le energie rinnovabili che prevede lo stanziamento dei fondi per le attività in ambito energetico da parte dei comuni.

Gli investimenti riconosciuti sono i seguenti:

- risanamento del proprio parco immobiliare;
- costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico;
- interventi di efficienza energetica sulle infrastrutture;
- realizzazione di reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente con energie rinnovabili;
- incentivi a favore di privati, aziende ed enti pubblici;
- altri provvedimenti adottati per promuovere un utilizzo parsimonioso e razionale dell'energia (applicazione controllo prescrizioni in cantiere, aggiornamento catasto degli impianti energetici).

Attualmente il fondo comunale ammonta a circa CHF 850'000.00. Parte di questo fondo, come sopramenzionato, può essere annualmente destinato ad incentivi a favore di privati ed aziende.

**II. Il Regolamento comunale**

Il 26 novembre 2019 il Consiglio comunale ha adottato il Regolamento concernente gli in concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, lo sfruttamento di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Tale regolamento ha permesso sino ad oggi di erogare contributi per un importo totale di CHF 156'031.55, contributi così suddivisi:

Incentivo	Quantità	Importo CHF
Certificazioni e analisi energetiche	0	0
Risanamento energetico di edifici	0	0
Realizzazione di nuovi edifici	0	0
Impianti tecnici	3	9'000.00
Impianti fotovoltaici e scaldari termici	4	3'726.00
Abbonamenti trasporti pubblici	67	20'422.50
Biciclette elettriche e batterie	60	94'857.10
Auto elettriche	6	12'000.00
Elettrodomestici	35	16'025.95

### III. La revisione del Regolamento

Il Municipio, tenuto conto dell'esperienza dei primi anni di applicazione del regolamento, vi sottopone alcune parziali modifiche, che di seguito riassumiamo.

Articolo	Modifica
Art. 3 cpv. 1 lett. g	Si propone di integrare la possibilità di sussidiare l'acquisto di abbonamenti per il bike sharing e l'acquisto di moto/scooter elettrici.
Art. 3 cpv. 2	Si propone di escludere la possibilità di erogare incentivi alla persone a cui è stato rilasciato un attestato di carenza beni per debiti nei confronti del Comune.
Art. 10	Per i nuovi edifici, che hanno ottenuto una certificato MINERGIE e che beneficiano di un incentivo da parte dell'autorità cantonale, si propone di aumentare l'incentivo comunale sino ad un massimo del 100% del sussidio cantonale. La percentuale sarà quindi definitiva tramite Ordinanza.
Art. 12	Per la realizzazione di impianti fotovoltaici, che beneficiano di incentivi da parte dell'autorità cantonale, si propone di aumentare l'incentivo comunale sino ad un massimo del 100% del sussidio cantonale, ritenuto un importo massimo di CHF 10'000.00. La percentuale sarà quindi definitiva tramite Ordinanza.
Art. 13	Per la realizzazione di impianti solari termici, che beneficiano di incentivi da parte dell'autorità cantonale, si propone di aumentare l'incentivo comunale sino ad un massimo del 100% del sussidio cantonale, ritenuto un importo massimo di CHF 10'000.00. La percentuale sarà quindi definitiva tramite Ordinanza.
Art. 14	Si propone di specificare che i sussidi per il trasporto pubblico

	valgono sono per titoli di seconda classe.
Art. 16	Per l'acquisto di un abbonamento Bike Sharing, si propone la concessione di un contributo sino ad un massimo dell'80% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 200.00
Art. 18	Per l'acquisto di moto/scooter elettrici, si propone la concessione di un incentivo forfettario pari ad un minimo di CHF 100.00 e ad un massimo di CHF 1000.00.
Art. 19	Le classi d'efficienza saranno fissati nell'ordinanza e non più nel Regolamento.

#### IV. Conclusioni

Tenuto conto di quanto precede, si invita il lodevole Consiglio comunale a voler deliberare quanto segue.

1. Sono adottate le modifiche al Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, lo sfruttamento di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.
2. La revisione entrerà in vigore con l'approvazione da parte dell'autorità cantonale.

Con la massima stima.

Il Sindaco  
(R. Ponti)

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario  
(Avv. G. Cotti)

Allegato: Regolamento revisionato

**Il presente Messaggio Municipale è demandato per esame e preavviso alla Commissione della Gestione ed alla Commissione della Legislazione**



## COMUNE DI BRISSAGO

### REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, LO SFRUTTAMENTO DI ENERGIE RINNOVABILI E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

---

#### IL CONSIGLIO COMUNALE DI BRISSAGO

richiamati la Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e le relative norme di applicazione, nonché la Legislazione federale e cantonale in materia di energia,

RISOLVE

#### CAPITOLO I Disposizioni generali

##### Art. 1

Scopo

Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a incentivare l'efficienza energetica, favorire lo sfruttamento delle energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

##### Art. 2

Autorità competenti

<sup>1</sup>La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio, il quale può delegare determinate competenze e decisioni ai servizi dell'amministrazione.

<sup>2</sup>Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento il Municipio può avvalersi di enti e specialisti esterni.

<sup>3</sup>In particolare è competenza del Municipio:

- a) emanare le decisioni di concessione degli incentivi;
- b) definire, tramite un'ordinanza di applicazione, le tipologie di intervento e i rispettivi importi;
- c) regolare, tramite un'ordinanza di applicazione, i dettagli per l'assegnazione e la determinazione dell'ammontare degli incentivi nei vari campi di applicazione del presente regolamento;

- d) pubblicare a scopo divulgativo le caratteristiche e i dati tecnici, in forma anonima, concernenti gli oggetti che hanno beneficiato degli incentivi.

### Art. 3<sup>1</sup>

Campi di applicazione

<sup>1</sup>Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere degli incentivi finanziari nei seguenti settori:

- a. certificazioni e analisi energetiche degli edifici;
- b. risanamento energetico su immobili esistenti;
- c. realizzazione di nuovi edifici a basso fabbisogno energetico;
- d. realizzazione di nuovi impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- e. realizzazione di impianti fotovoltaici;
- f. realizzazione di impianti solari termici;
- g. soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile, quali l'acquisto di abbonamenti per i trasporti pubblici, l'acquisto dell'abbonamento al **Bike Sharing**, l'acquisto di nuove biciclette elettriche, di nuove batterie sostitutive, di auto elettriche o di **moto/scooter elettrici**;
- h. acquisto di apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

<sup>2</sup>Le condizioni per l'ottenimento degli incentivi e il loro ammontare sono fissati tramite ordinanza municipale. **Non vengono erogati incentivi a persone a cui è stato rilasciato un attestato di carenza beni per debiti nei confronti del Comune.**

<sup>3</sup>Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge. Misure incentivate divenute obbligatorie a norma di legge decadono con l'entrata in vigore della relativa regolamentazione legislativa.

## CAPITOLO II

### Procedura e condizioni di incentivazione

#### Art. 4

Procedura

<sup>1</sup>La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nella relativa ordinanza municipale.

<sup>2</sup>La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.

<sup>3</sup>Le istanze diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi richiesti dall'autorità comunale.

#### Art. 5

Beneficiari

<sup>1</sup>Alle condizioni definite nel presente regolamento e nell'ordinanza di applicazione, hanno diritto agli incentivi le persone domiciliate nel Comune e le aziende con sede nel Comune.

<sup>2</sup>Il Municipio, tramite ordinanza, può limitare il numero massimo annuo di incentivi per persone domiciliate o aziende con sede nel Comune.

Condizioni

**Art. 6**

<sup>1</sup>Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato. Il versamento potrà essere effettuato solamente dopo il rilascio del relativo certificato di collaudo.

<sup>2</sup>Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Comune entro i termini definiti nell'ordinanza municipale.

<sup>3</sup>Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

<sup>4</sup>L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste richieste non vengono prese in considerazione.

<sup>5</sup>Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi, rispettivamente di altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale, cantonale o federale. Questo anche nel caso in cui tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente regolamento.

<sup>6</sup>Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli acquisti, gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono effettuati con ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale. In caso di acquisto/esecuzione con ditte e/o imprese con sede all'Estero, il Municipio ha diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

<sup>7</sup>Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio ha diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

<sup>8</sup>Il Comune, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, del proprio bilancio energetico e della propria disponibilità finanziaria, ha facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente regolamento.

**CAPITOLO III****Incentivi****Art. 7**

Entità degli incentivi

L'ammontare degli incentivi è stabilito tramite ordinanza municipale entro i limiti fissati nel presente Regolamento.

**Art. 8**

Certificazioni e analisi energetiche

Per la realizzazione di un Certificato Energetico Cantonali degli Edifici CECE o CECE Plus, effettuato per degli edifici riscaldati esistenti, realizzati prima del 2000 può essere erogato un incentivo pari al 50% del costo dell'analisi, ritenuto un importo massimo per analisi di CHF 1'000.00.

**Art. 9**

**Risanamento energetico di edifici** Per i risanamenti energetici di base o i risanamenti di edifici con certificazione MINERGIE, per i quali è già stato riconosciuto un incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo pari a un minimo del 10% sino ad un massimo del 25% del sussidio cantonale, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 5'000.00.

**Art. 10**

**Realizzazione di nuovi edifici** Per i nuovi edifici, che hanno ottenuto una certificazione MINERGIE e che beneficiano di un incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo pari a un minimo del 10% sino ad un massimo del 100% del sussidio cantonale, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 10'000.00.

**Art. 11**

**Impianti tecnici** <sup>1</sup>Per la conversione energetica degli impianti di riscaldamento esistenti sul territorio, ossia il passaggio da fonti fossili o comunque poco efficienti dal punto di vista energetico (olio combustibile o elettrico diretto), a fonti rinnovabili, il Municipio può concedere un incentivo forfettario pari ad un minimo di CHF 1'000.00 e ad un massimo di CHF 10'000.00.

<sup>2</sup>L'incentivo può essere concesso per l'installazione di una pompa calore, di un impianto a legna, di un impianto a pellet o per l'allacciamento a reti di teleriscaldamento alimentate da fonti rinnovabili.

**Art. 12**

**Impianti fotovoltaici** Per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici, che beneficiano di incentivi da parte dell'autorità cantonale (contributo unico), il Municipio può accordare un incentivo pari a un minimo del 10% sino ad un massimo del 100% del sussidio cantonale, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 10'000.00.

**Art. 13<sup>1</sup>**

**Impianti solari termici** Per la realizzazione di impianti solari termici, che beneficiano di incentivi da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo pari a un minimo del 10% sino ad un massimo del 100% del sussidio cantonale, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 10'000.00.

**Art. 14<sup>1</sup>**

**Trasporto pubblico** <sup>1</sup>Per l'acquisto di abbonamenti nominativi per i trasporti pubblici arcobaleno (2a classe), il Municipio può accordare un contributo sino al 50% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 500.00.

<sup>2</sup>Per l'acquisto di abbonamenti generali e abbonamenti metà prezzo per giovani sino a 25 anni (2a classe) che frequentano una scuola o che seguono una formazione professionale in Svizzera, ma fuori dal Canton Ticino, il Municipio può accordare un contributo pari al 50% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 500.00.

**Art. 15**

Biciclette elettriche

<sup>1</sup>Per l'acquisto di biciclette elettriche, il Municipio può accordare un incentivo pari a un minimo del 10% e ad un massimo del 50% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 2'000.00.

<sup>2</sup>Per l'acquisto di una batteria di una bicicletta elettrica, il Municipio può accordare un incentivo pari a un minimo del 10% e ad un massimo del 25% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 250.00.

<sup>3</sup>Le aziende con sede a Brissago hanno diritto all'incentivo, nella misura in cui il numero di dipendenti non è superiore a 10.

**Art. 16<sup>1</sup>**

Bike Sharing

Per l'acquisto di un abbonamento Bike Sharing del Locarnese, il Municipio può accordare un contributo sino al 80% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 200.00.

**Art. 17**

Auto elettriche

<sup>1</sup>Per l'acquisto di auto elettriche, il Municipio può accordare un incentivo forfettario pari a un minimo di CHF 1'000.00 e ad un massimo di CHF 5'000.00.

<sup>2</sup>Le aziende con sede a Brissago hanno diritto all'incentivo, nella misura in cui il numero di dipendenti non è superiore a 10.

**Art. 18<sup>1</sup>**

Moto/Scooter elettrici

Per l'acquisto di moto/scooter elettrici, il Municipio può accordare un incentivo forfettario pari a un minimo di CHF 100.00 e ad un massimo di CHF 1000.00.

**Art. 19<sup>1</sup>**

Apparecchi ed elettrodomestici

<sup>1</sup>Per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, il Municipio può accordare un incentivo forfettario pari a un minimo del 10% e ad un massimo del 50% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 500.00 per economia domestica.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per gli apparecchi e gli elettrodomestici che soddisfano **le classi di efficienza fissati nell'ordinanza**.

<sup>3</sup>Le aziende con sede a Brissago hanno diritto all'incentivo, nella misura in cui il numero di dipendenti non è superiore a 10.

**CAPITOLO IV****Disposizioni finali****Art. 20**

Diritto suppletorio

Per i casi non contemplati nel presente regolamento il Municipio decide sulla base delle leggi e dei regolamenti vigenti applicabili nelle singole fattispecie.



**Art. 21****Reclamo e ricorso**

<sup>1</sup>Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dalla notificazione.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

**Art. 20<sup>1</sup>****Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità **cantonale**.

Adottato dal Consiglio comunale in data 26 novembre 2019.

Ratificato dalla Sezione degli enti locali in data 6 febbraio 2020.